

QUADERNI di DIRITTO ECCLESIALE

Anno XXVIII - GENNAIO 2015

1

Strutture personali e strutture territoriali

Snellimento della prassi canonica in ordine alla dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale?/4 • Gli archivi ecclesiastici diocesani e parrocchiali • Criteri e suggerimenti per le scritture del difensore del vincolo e dell'avvocato • Le ripercussioni degli abusi sulla capacità matrimoniale

ANCORA

Documentazione

I tribunali degli esarcati apostolici e degli ordinariati per gli orientali in territorio latino

di G. Paolo Montini

Il decreto 17 aprile 2012, prot. n. 1054/3/12 SAT¹

Con la costituzione apostolica Sollicitudinem gerentes il Sommo Pontefice Benedetto XVI nel 2010 ha eretto l'Esarcato Apostolico per i fedeli di rito siro-malankarese residenti negli Stati Uniti d'America.

¹ Constitutione Apostolica *Sollicitudinem gerentes* Summus Pontifex Benedictus PP. XVI Exarchatum Apostolicum pro christifidelibus ritus Syro-Malankarensis in Foederatis Civitatibus Americae Septentrionalis commorantibus anno 2010 condidit.

Litteris die 13 februarii 2012 datis, Exc.mus Exarchus Apostolicus, cum nondum habeat copiam ministrorum pro Tribunali Exarchiali constituendo, ab H.S.T. petiit ut prorogaretur competentia Tribunalium Ecclesiae Latinae in Statibus Foederatis Americae Septentrionalis ad causas fidelium Exarchatus pertractandas atque definiendas ac si partes essent Ecclesiae latinae. Insuper petiit ut approbaretur Tribunal Interdioecesanum Neo-Eboracense tamquam forum appellationis pro iisdem causis.

Animadversionibus ab hoc Supremo Tribunali de Tribunali appellationis Exc.mo Exarcho missis atque ad rem responsione ab eodem Exc.mo Viro nuper recepta,

SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL

Precibus mature perpensis atque consideratis omnibus circumstantiis in casu occurrentibus; Considerato quod iuxta H.S.T. praxi, concessa prorogatione competentiae, appellandum est ad Tribunal superius illius Fori a quo causa definita est in praecedenti instantia;

Attento art. 16 § 1, n. 2, et § 2 Instructionis *Dignitas connubii*;

Audito Rev.mo Promotore Iustitiae;

Vi art. 124, nn. 2 et 4, Const. Apost. *Pastor bonus*, necnon art. 35, nn. 2-4, Legis propriae qua haec Signatura Apostolica regitur,

decrevit:

Causas fidelium Exarchatus Apostolici pro christifidelibus ritus Syro-Malankarensis in Foederatis Civitatibus Americae Septentrionalis commorantibus conditi committendas esse et facto committi Tribunalibus Ecclesiae latinae, quae competentia gauderent si partes ad praedictum Exarchatum Apostolicum pertinentes essent Ritus latini.

Ad forum appellationis quod attinet, servandas esse normas cann. 1438-1439 Codicis Iuris Canonici, salvo semper iure fidelium adeundi, ad normam legis, Romanam Rotam etiam pro secunda instantia.

Datum Romae, e sede Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis, die 17 aprilis 2012.

Raimundus Leo Card. BURKE, *Praefectus*
+ Franciscus DANEELS, o. praem., *Secretarius*

Il 13 febbraio 2012 l'Ecc.mo Esarca Apostolico, sprovvisto di ministri per costituire il tribunale esarchiale, ha rivolto istanza a questo Supremo Tribunale che fosse prorogata la competenza dei tribunali della Chiesa latina negli Stati Uniti d'America in modo che potessero trattare e definire le cause dei fedeli dell'Esarcato, come se le parti fossero della Chiesa latina. Ha chiesto inoltre che fosse approvato quale tribunale di appello per le stesse cause il Tribunale Interdiocesano di New York. Inviata all'Ecc.mo Esarca le osservazioni di questo Supremo Tribunale in merito al tribunale d'appello e appena ricevuta la risposta al riguardo dallo stesso Ecc.mo Esarca,

**IL SUPREMO TRIBUNALE
DELLA SEGNATURA APOSTOLICA**

Valutata prontamente la richiesta e considerate tutte le circostanze del caso;

Considerato che secondo la prassi di questo Supremo Tribunale nel caso della proroga di competenza l'appello si fa al tribunale superiore del foro dal quale la causa è stata definita nella precedente istanza;

Avendo presente l'art. 16 § 1, n. 2, e § 2 dell'istruzione Dignitas connubii; Udito il Rev.mo Promotore di Giustizia;

In forza dell'art. 124, nn. 2 e 4 della costituzione apostolica Pastor bonus e dell'art. 35, nn. 2-4 della Legge propria, che regge questa Segnatura Apostolica,

ha decretato:

Le cause dei fedeli dell'Esarcato Apostolico eretto per i fedeli siro-malankaresi residenti negli Stati Uniti d'America devono essere affidate e di fatto lo sono ai tribunali della Chiesa latina, che godrebbero della competenza se le parti dell'Esarcato fossero di rito latino.

Per quanto attiene al foro d'appello, si osservino le norme dei cann. 1438-1439 del Codice di Diritto Canonico, salvo sempre il diritto dei fedeli di ricorrere a norma di legge alla Rota Romana già per la seconda istanza.

Roma, dalla sede del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, il 17 aprile 2012.

*Raymond Leo Card. BURKE, Prefetto
+ Frans DANEELS, o. praem., Segretario*

La proroga di competenza

La scarsità di clero, la mancanza di ministri con i requisiti accademici e con l'esperienza del foro, nonché la esiguità di risorse economiche spingono frequentemente gli ordinari di ordinariati per fedeli orientali in territorio latino [= ordinariati] nonché gli esarchi di esarcati apostolici [= esarcati] a riconoscere l'impossibilità di costituire un proprio tribunale dell'ordinariato o dell'esarcato e di rivolgersi alla Segnatura Apostolica per trovare una soluzione per l'amministrazione della giustizia.

L'intervento della Segnatura Apostolica presuppone e conferma il diritto di queste strutture canoniche ad un proprio tribunale, dichiarando indirettamente la loro natura di Chiese particolari, che hanno appunto titolo ad una organizzazione propria giudiziaria.

La tipologia di intervento della Segnatura Apostolica è comunemente² la proroga di competenza, ossia prolungare, allargare o estendere la competenza di uno o più tribunali esistenti così da far loro abbracciare anche i fedeli dell'ordinariato o dell'esarcato interessato.

Prima tipologia

Per gli ordinariati e gli esarcati non troppo estesi geograficamente, la proroga di competenza riguarda un tribunale determinato³.

Prendiamo il caso della Romania, del quale si riporta in appendice il decreto e una traduzione. L'arcivescovo di Alba Iulia, amministratore apostolico *sede vacante* dell'ordinariato per i cattolici armeni residenti in Romania, ha chiesto ed ottenuto che il tribunale arcive-

² Ci sono anche casi di aggregazione di esarcati a tribunali interdiocesani interrituali, come, per esempio, l'esarcato di Grecia per gli orientali di rito bizantino, che fa parte del tribunale interdiocesano di prima istanza di Atene (cf SSAT, decreto, 10 luglio 1972, prot. n. 1827/71 VT) oppure l'esarcato di Istanbul per gli orientali di rito bizantino, che fa parte del tribunale interdiocesano di Istanbul (cf SSAT, decreto, 24 settembre 1973, prot. n. 1951/71 SAT).

³ Oltre al caso della Romania (cf *Appendice*; cf poi SSAT, decreto, 7 aprile 2005, prot. nn. 4650/2/05; 4647/05 SAT), in questa tipologia cadono gli ordinariati:

- per i fedeli di rito orientale residenti in Francia e sprovvisti di ordinario del proprio rito, per il quale è ordinario l'arcivescovo di Parigi e per il quale è stata concessa la proroga di competenza al tribunale interdiocesano di Parigi (cf SSAT, decreto, 6 novembre 1990, prot. n. 4105/2/90 SAT; cf poi SSAT, decreto, 10 ottobre 2014, prot. n. 4105/2/14 SAT);

- per i fedeli di rito orientale residenti in Polonia e sprovvisti di ordinario del proprio rito, per il quale è ordinario l'arcivescovo di Varsavia e per il quale è stata concessa la proroga di competenza al tribunale metropolitano di Varsavia (cf SSAT, decreto, 9 settembre 1993, prot. n. 4623/93 SAT).

Per gli esarcati cf, per esempio, la proroga di competenza del foro di Mostar-Davno per l'esarcato di Macedonia per i fedeli di rito bizantino (cf SSAT, decreto, 31 agosto 2007, prot. n. 4567/07 SAT) oppure la proroga di competenza del foro metropolitano di Praga per l'esarcato della Repubblica Ceca per i fedeli di rito bizantino (cf SSAT, decreto, 15 gennaio 2008, prot. n. 4037/1/08 SAT).

scovile di Alba Iulia, di cui il medesimo arcivescovo è moderatore, fosse il tribunale competente per i fedeli dell'ordinariato.

Ciò significa, per esempio, che per la determinazione del foro competente si dovranno leggere i prescritti del can. 1673, 1°-4° nel modo seguente: per un fedele orientale è competente il tribunale arcivescovile di Alba Iulia, se

- 1°: il matrimonio è stato celebrato in Romania;
- 2°: la parte convenuta ha il domicilio o quasi-domicilio in qualsiasi luogo della Romania;
- 3°: la parte attrice ha il domicilio in Romania, mentre l'altra parte risiede nel territorio della Conferenza Episcopale Rumena e il vicario giudiziale del domicilio della parte convenuta, dopo averla interpellata, dà il consenso;
- 4°: il maggior numero di prove di fatto deve essere raccolto in Romania e il vicario giudiziale del domicilio della parte convenuta, dopo averla interpellata, dà il consenso.

Seconda tipologia

Per gli ordinariati e gli esarcati estesi geograficamente, la proroga di competenza a volte riguarda tutti i tribunali latini del loro territorio, che vengono abilitati, pertanto, a giudicare anche le cause dei fedeli dell'ordinariato o dell'esarcato.

Prendiamo il caso degli Stati Uniti per i siro-malankaresi, quello precisamente affrontato nel decreto riportato sopra: i tribunali latini degli Stati Uniti sono competenti a trattare le cause di fedeli dell'esarcato, e il tribunale latino in concreto competente per una causa è determinato secondo le norme del can. 1673, 1°-4°, ossia proprio come se gli orientali fossero dei latini.

Il tribunale di appello

Ordinariamente la concessione della proroga di competenza non sconvolge la organizzazione dei tribunali di appello, così che la causa giudicata in primo grado dal tribunale, competente nel caso in forza della proroga di competenza, passa in secondo grado al tribunale di appello del tribunale che ha emesso la sentenza, come per tutte le cause giudicate da quel tribunale.

Così accade, per esempio, per la Romania (cf decreto in appendice): le cause giudicate per proroga di competenza dal tribunale

arcivescovile di Alba Iulia passano in secondo grado al tribunale di Timișoara.

Così accade per il decreto sopra riportato per i siro-malankaresi degli Stati Uniti d'America: le cause passano dal tribunale latino che le ha giudicate al tribunale latino di appello di quel tribunale.

Non si esclude però che possano esserci ragioni che fanno propendere per la designazione di un determinato tribunale di appello per le cause orientali giudicate per proroga di competenza. Di fatto, nel caso sopra riportato, l'esarca apostolico aveva chiesto quale foro di appello quello latino interdiocesano di New York: ciò avrebbe richiesto che i tribunali latini degli Stati Uniti, dopo aver giudicato una causa siro-malankarese in primo grado, avrebbero dovuto inviarla a New York.

Interessanti le ragioni addotte a favore di New York dall'esarca apostolico:

- l'ignoranza dell'ordinario modo di procedere nel caso;
- il can. 1064 § 2 CCEO, che riserva all'ordinario, che non ha autorità superiore al di sotto del Sommo Pontefice, la scelta stabile del tribunale di appello, da approvare dalla Segnatura Apostolica;
- il can. 1066 § 2 CCEO, che riserva al tribunale d'appello il giudizio in primo grado per diritti e beni di una persona giuridica rappresentata dall'ordinario.

Il decreto sopra riportato si rifà alla prassi della Segnatura Apostolica per non accondiscendere all'originaria designazione del tribunale di appello di New York e per optare a favore dei tribunali di appello già stabiliti dei singoli tribunali latini. Nella lettera di trasmissione del decreto la Segnatura Apostolica aveva rassicurato l'esarca apostolico che i canoni menzionati non richiedevano la designazione di New York e aggiungeva che, comunque, in caso di dubbio o incertezza in futuro avrebbe potuto rivolgersi alla stessa Segnatura Apostolica, competente a risolverli⁴.

⁴ La Segnatura Apostolica non ha ritenuto opportuno rispondere al peraltro interessante quesito circa l'applicazione del can. 1066 § 2 CCEO [= can. 1419 § 2 CIC] nel momento in cui l'ordinario o l'esarca (l'eparchia o la diocesi) non ha un tribunale proprio e non ha un tribunale di appello. Si potrebbe ritenere forse che la Rota Romana sia comunque tribunale di appello, competente nel caso (cf. seppure in forma dubitativa, decreto in *una Suessana, Iurium: crediti. Admissionis libelli, coram Pompedda*, 21 aprile 1986, in *Decreta selecta IV*, p. 50), ma non tutti condividono questa interpretazione del canone. Ci si potrà almeno sempre rivolgere alla Segnatura Apostolica per la soluzione del caso.

Il diritto sostantivo

La soluzione applicata potrebbe risultare a molti piuttosto modesta: i fedeli di ordinariati e esarcati, che non hanno tribunali propri, come accade nella quasi totalità dei casi, devono rivolgersi ai tribunali latini, che naturalmente devono seguire anche nella trattazione delle loro cause il diritto *processuale* latino⁵, ossia soprattutto il Codice di diritto canonico e, se del caso, l'istruzione *Dignitas connubii*.

Si devono, però, tenere presenti almeno tre fattori.

Anzitutto non è escluso che la proroga di competenza sia data a favore di un tribunale orientale, anziché – come negli esempi sopra addotti – ad un tribunale latino; nel qual caso il tribunale orientale segue il diritto processuale orientale.

In secondo luogo si deve annotare che il tribunale latino che riceve nel caso la proroga di competenza, nelle cause di fedeli dell'ordinariato e dell'esarcato, deve seguire il diritto *sostantivo* orientale, ossia il Codice dei canoni delle Chiese orientali.

In terzo luogo il tribunale latino che ha ricevuto la proroga di competenza potrà avvalersi di abilità e conoscenze presenti nell'ordinariato o esarcato apostolico⁶.

Un po' troppa confusione?

È rassicurante il prescritto dell'art. 16 § 1, 2° DC: un tribunale della Chiesa latina può giudicare una causa di nullità di matrimonio di cattolici di un'altra Chiesa anche «per proroga di competenza concessa sia *ad casum* sia stabilmente dalla Segnatura Apostolica». Ciò significa che, secondo l'istruzione, il tribunale latino⁷ che giudichi cause di nullità matrimoniali di fedeli orientali al di fuori dei titoli previsti (cf art. 16 § 1, 1° DC), sarà da considerarsi *relativamente* incompetente⁸, ossia:

⁵ È quanto è implicito nel riferimento all'art. 16 § 2 DC nel decreto sopra riportato. La prassi costante della Segnatura Apostolica ha tenuto sempre fermo che ogni tribunale applica invariabilmente il diritto processuale suo proprio.

⁶ Questa collaborazione assume varie modalità, dalla disponibilità di interpreti e periti, fino alla assunzione, *positis ponendis*, all'ufficio di giudice nel tribunale latino di un sacerdote dell'ordinariato o dell'esarcato.

⁷ Naturalmente il medesimo prescritto vale per un tribunale di una Chiesa *sui iuris* che giudichi orientali di un'altra Chiesa *sui iuris*: cf, per esempio, SSAT, decreto del 28 settembre 1998, prot. n. 29360/98 VT (inedito).

⁸ Cf art. 10 § 4 DC. Cf S. ROSSANO, *Le cause di nullità di matrimonio dei fedeli orientali nei tribunali latini: la competenza (art. 16 "Dignitas connubii")*, in AA.Vv., *Cristiani orientali e pastori latini*, Milano 2012, pp. 451-464.

1. l'incompetenza può essere eccepita a norma del can. 1460 § 2 e art. 78 § 2 DC;
2. l'incompetenza, non contestata prima della concordanza del dubbio, è sanata e il giudice «ipso iure fit competens» (art. 10 § 3 DC);
3. l'incompetenza non genererà la nullità insanabile della sentenza definitiva (cf can. 1620, 1°);
4. l'incompetenza potrà comunque generare nei confronti dei ministri del tribunale provvedimenti disciplinari adeguati alle circostanze nelle quali è stata portata a termine la causa (cf can. 1457 § 1; art. 10 § 3 DC).

Questa impostazione, che per la verità la dottrina non condivide unanimemente⁹, costituisce un minimo aiuto di fronte a competenze non sempre facilmente individuabili¹⁰: almeno si sarà certi che se, dopo essersi accuratamente informati e documentati, si deciderà di proseguire nel giudizio ritenendosi competenti e nessuno contesterà l'incompetenza relativa prima della concordanza del dubbio, al termi-

Cf al riguardo SSAT, decreto del 28 settembre 1998, prot. n. 29360/98 VT (inedito), che enuclea tre ragioni a favore dell'incompetenza relativa: il prescritto del can. 10 che richiede l'espressa statuizione per le leggi irritanti; la prassi costante del Supremo Tribunale della Segnatura in connessione con il can. 19; e comunque, il *dubium iuris* che, a norma dei cann. 14 CIC, prima parte, e 1496 CCEO, prima parte, impedisce l'effetto irritante.

⁹ Lo riconosce lo stesso SSAT, decreto del 28 settembre 1998, cit., p. 3: «Nonnulli auctores censent incompetentiam tribunalis Ecclesiae latinae huiusmodi in casu esse absolutam». Tra questi si può citare Llobell (*passim*; cf, per esempio, J. LLOBELL, *Commissione e proroga della competenza dei tribunali ecclesiastici nelle cause di nullità matrimoniale. Sulla natura dell'incompetenza in questi processi*, in «Ius Ecclesiae» 2 [1990] 73) e Del Pozzo (cf M. DEL POZZO, *La sussidiarietà della giurisdizione dei tribunali latini nei confronti dei cattolici orientali alla luce dell'art. 16 della "Dignitas connubii"*, in AA.Vv., *Cristiani orientali e Pastori latini*, cit., pp. 419-434).

¹⁰ Le fonti di difficoltà possono essere molteplici. Si pensi, per esempio:

- alla dubbia appartenenza di un fedele ad una determinata Chiesa *sui iuris*;
- alla difficoltà di conoscere l'esistenza di singoli ordinariati e esarcati, nonché di determinare chi appartiene al singolo ordinariato e esarcato: la determinazione, per esempio, dei fedeli orientali appartenenti all'ordinariato di Francia, implica di conoscere se vi sono altre circoscrizioni orientali (esarcati o eparchie) in Francia per fedeli orientali di un rito, in quanto quell'ordinariato è stato eretto «per i fedeli orientali sprovvisti in Francia di Ordinario del proprio rito»;
- alla difficoltà di conoscere se e, eventualmente, quale proroga di competenza è stata concessa per l'attività giudiziaria di singoli ordinariati ed esarcati all'interno di un determinato territorio: difficilmente si può immaginare che il decreto riportato sopra, che rende tutti i tribunali latini degli Stati Uniti d'America competenti a trattare cause giudiziali di siro-malankaresi, sarà stato inviato ad ogni tribunale coinvolto;
- alla difficile valutazione della situazione giuridica provocata dall'esistenza di ordinariati ed esarcati per i quali nulla è stato stabilito quanto ad attività giudiziaria: cf, per esempio, i dubbi e le proposte avanzati in M. LANDAU, *Der Erzbischof von Wien als "Ordinarius für die Gläubigen des byzantinischen Ritus in Österreich". Kirchengesetzliche Implikationen*, in «Österreichisches Archiv für Kirchenrecht» 43 (1994) 155-182, circa l'esercizio della giurisdizione giudiziale nell'ordinariato per i fedeli di rito bizantino in Austria (cf p. 181) e più in generale per gli ordinariati e per singole fattispecie di cause (cf p. 182).

ne non potrà essere contestata la invalidità insanabile della decisione definitiva in ragione dell'incompetenza.

È chiaro che questa impostazione non esime dalla ricerca accurata della competenza nei casi sottoposti: è però un'interpretazione *equitativa* di un prescritto che altrimenti potrebbe generare ingiuste nullità di pronunce giudiziali.

Conclusione

L'impostazione giudiziale di cui sono oggetto gli ordinariati e gli esarcati, secondo la giurisprudenza della Segnatura Apostolica e la normativa canonica, mette in luce la loro forte consistenza ecclesiologica, pur in una certa precarietà e tenuità generali della struttura canonica: hanno diritto ad un tribunale proprio (al modo di ogni Chiesa particolare: cf can. 1419 § 1); in caso di impossibilità a costituire un tribunale sono date loro le medesime modalità di sopperire che sono previste per le Chiese particolari (cf art. 24 § 1 DC); la violazione della loro competenza giudiziale esclusiva provoca incompetenza nei tribunali latini, ancorché per ragioni principalmente equitative essa sia considerata relativa e non assoluta.

Si evidenzia anche in ciò il primato della consistenza ecclesiologica della comunità di fedeli costituita e il primato del ministero pastorale (nel caso giudiziario) in suo favore.

G. PAOLO MONTINI
Palazzo della Cancelleria
00120 Città del Vaticano

APPENDICE

Prot. nn. 4650/2/95 SAT; 4647/95 SAT

Instantia diei 22 decembris 1993 Exc.mus D.nus Jakubinyi György, Archiepiscopus Albae Iuliensis atque Administrator Apostolicus ad nutum Sanctae Sedis Ordinariatus pro Armenis Catholicis in Romania petiit ut causae cuiusvis generis eiusdem Ordinariatus in prima instantia apud Tribunal Archiepiscopale Albae Iuliensis pertractari ac definiri possent.

SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL

Re sedulo examini subiecta;

Precibus mature perpensis atque considerata ratione adducta seu carentia personarum idonearum ad efformandum tribunal distinctum pro praedicto Ordinariatu;

Attento quod in casu idem Ex.mus Administrator est etiam Moderator praefati Tribunalis Archiepiscopalis Albae Iuliensis;

Vi art. 124, n. 3, Const. Ap. *Pastor bonus*,

decernit:

Prorogatur - ad decennium - competentia Tribunalis Archiepiscopalis Albae Iuliensis ad iudicandas, in primo iurisdictionis gradu, causas Ordinariatus pro Armenis Catholicis in Romania.

Datum Romae, e Sede Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis, die 20 septembris 1995.

G. Card. Agustoni, Praefectus
+ Zenon Grocholewski, Sec.

Traduzione

Prot. nn. 4650/2/95; 4647/95 SAT

Con istanza del 22 dicembre 1993 l'Ecc.mo Jakubinyi György, Arcivescovo di Alba Iulia e Amministratore Apostolico *ad nutum Sanctae Sedis* dell'Ordinariato per gli Armeni Cattolici residenti in Romania, ha chiesto che le cause di ogni genere del medesimo Ordinariato potessero essere trattate e definite in primo grado dal Tribunale Arcivescovile di Alba Iulia.

IL SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA

Dopo aver esaminata diligentemente la questione;

Avendo valutato ponderatamente la domanda e considerata la ragione addotta, ossia la mancanza di persone idonee a costituire un tribunale distinto per il menzionato Ordinariato;

Visto che nel caso il medesimo Ecc.mo Amministratore è anche Moderatore del predetto Tribunale Arcivescovile di Alba Iulia;

In forza dell'art. 124, n. 3, della costituzione apostolica *Pastor bonus*,

decide:

È prorogata per dieci anni la competenza del Tribunale Arcivescovile di Alba Iulia per giudicare in primo grado di giurisdizione le cause dell'Ordinariato per gli Armeni Cattolici residenti in Romania.

Dato a Roma, dalla sede del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, il 20 settembre 1995.

G. Card. Agustoni, Prefetto
+ Zenon Grocholewski, Segr.